

Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione**Parte A***Requisiti generali*

Le attività di certificazione sono svolte da Organismi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore e iscritti nell'apposito elenco del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), di cui all'Art 6 del Decreto.

1. Modalità di iscrizione dell'Organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF

Ai fini dell'iscrizione dell'elenco di cui all'Art 6 del Decreto, l'Organismo di Certificazione deve presentare apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso la piattaforma digitale disponibile sul portale www.politicheagricole.it.

L'istanza di iscrizione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve riportare i dati identificativi anagrafici e fiscali, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni dell'Organismo di certificazione, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di accreditamento in corso di validità relativo al SQNBA, rilasciato dall'Organismo Nazionale di accreditamento (ACCREDIA);
- b) procedura predisposta dall'Organismo di Certificazione per definire il processo, le regole, le responsabilità e i metodi per lo svolgimento dell'attività di certificazione presso gli Operatori che aderiscono al SQNBA, ivi incluse le procedure per la gestione delle non conformità e dei relativi provvedimenti, nonché le procedure per l'emissione dei certificati e la gestione dei reclami e dei ricorsi;
- c) piano dei controlli redatto sulla base dello schema di certificazione per cui è stato chiesto l'accREDITamento, che definisce le attività minime di controllo dell'Organismo di Certificazione nei confronti degli Operatori aderenti al SQNBA, le modalità di valutazione e la loro durata, le situazioni che determinano non conformità e la loro gravità (lieve o grave), nonché le azioni correttive che l'Operatore deve implementare per ripristinare la conformità e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca). Il piano dei controlli inoltre deve comprendere le attività di autocontrollo predisposte dall'Operatore.
- d) procedura di qualifica, formazione e monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di certificazione per il SQNBA;
- e) organigramma nominativo e funzionale relativo alle attività del SQNBA;
- f) elenco dei valutatori qualificati ad operare per il SQNBA, con riferimento alla produzione primaria, specie animale e filiera;
- g) curricula del personale dell'Organismo di Certificazione coinvolto nella attività dell'SQNBA e relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- h) modulistica utilizzata per le attività di valutazione;
- i) criteri di definizione e applicazione delle tariffe agli operatori;

j) accordo di certificazione.

Il competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ~~della DISR~~, acquisita la documentazione sopra indicata, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, attribuisce all'Organismo di certificazione un codice identificativo e procede ad iscriverlo nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero: www.politicheagricole.it.

L'Organismo di Certificazione è tenuto a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante la stessa piattaforma digitale utilizzata per l'iscrizione tutte le modifiche sostanziali relative ai documenti precedentemente depositati per l'iscrizione nell'elenco ministeriale.

2. Sospensione o Revoca dell'Iscrizione dell'Organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF

Ai sensi dell'Art 6 del Decreto SQNBA, si definiscono le condizioni che determinano la sospensione o revoca dell'iscrizione degli Organismi di certificazione:

a) Sospensione:

- mancato rispetto delle regole stabilite nel piano di controllo;
- mancato rispetto delle procedure di certificazione;
- inadempimento delle prescrizioni impartite a seguito dell'attività di vigilanza;
- carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso;
- adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;
- mancata comunicazione dei risultati dei controlli mediante inserimento nel sistema informativo di cui all'art. 10 del Decreto;
- mancata o ritardata comunicazione delle non conformità (NC) rilevate;
- impedimento all'esercizio della vigilanza;
- mancata adozione, in caso di NC delle misure corrispondenti a carico degli operatori;

b) Revoca:

- perdita dell'accreditamento;
- tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel quadriennio di durata dell'iscrizione;
- perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'Art 6 del Decreto.

L'ICQRF comunica al competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli esiti della vigilanza e le situazioni critiche per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

Parte B

Requisiti per il personale dell'Organismo di Certificazione

Gli Organismi di Certificazione che effettuano le attività di valutazione della conformità al SNQBA devono dotarsi di personale sufficiente per garantire lo svolgimento delle attività di certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA.

L'Organismo di Certificazione deve identificare una figura di riferimento per l'accesso all'area dedicata del sistema informativo di cui all'art. 10 del Decreto, a cui sono assegnate le credenziali di accesso, che assume la responsabilità delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l'attività di controllo e vigilanza del SQNBA.

Le attività di certificazione devono essere eseguite in maniera imparziale da personale dell'Organismo di Certificazione non coinvolto in attività di autovalutazione (per gli Operatori della produzione primaria) e consulenza presso gli stabilimenti e/o le aziende oggetto di valutazione.

Gli Organismi di Certificazione devono utilizzare personale dedicato alle fasi di valutazione, riesame e decisione in possesso dei seguenti requisiti di competenza, per le distinte funzioni:

– Requisiti minimi di competenza per i valutatori dell'Organismo di Certificazione

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
Titolo di studio	– Laurea in Medicina Veterinaria o titoli equiparati. – Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari. – Iscrizione nell'elenco pubblico dei veterinari aziendali, ai sensi del Decreto ministeriale del 7 dicembre 2017.	– Diploma di Laurea oppure Laurea Specialistica oppure Laurea Magistrale, o titoli equiparati, in: · scienze e tecnologie agrarie; · scienze e tecnologie agroalimentari; · scienze e tecnologie agrozootecniche; · medicina veterinaria; · scienze biologiche. – Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzi agrari.
Esperienza lavorativa	– Esperienza lavorativa di almeno 1 anno in allevamenti relativi alla specie oggetto di certificazione.	– Per laureati: esperienza lavorativa di almeno 1 anno sulla tracciabilità nella filiera oggetto di certificazione. – Per diplomati: esperienza lavorativa di almeno 2 anni sulla tracciabilità nella filiera oggetto di certificazione.

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
Formazione teorica	– Corso di formazione per veterinario Aziendale ai sensi del Decreto del 7 dicembre 2017. – Corso di formazione sul sistema informativo ClassyFarm, e suo utilizzo, relativo alla specie animale oggetto di certificazione. – Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011. – Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia. – Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale.	– Corso di formazione finalizzato a conoscere ed utilizzare il sistema informativo ClassyFarm. – Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011 – Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia. – Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale.
Formazione Pratica	– Non necessaria per i valutatori già qualificati dall’Organismo di Certificazione ad operare nell’ambito della produzione primaria zootecnica. – Per i nuovi valutatori è richiesto l’affiancamento con valutatore qualificato per almeno 3 attività di valutazione condotte nell’ambito della produzione primaria zootecnica.	– Non necessaria per i valutatori già qualificati dall’Organismo di Certificazione ad operare nell’ambito della tracciabilità e della catena di custodia. – Per i nuovi valutatori è richiesto l’affiancamento con valutatore qualificato per almeno 3 attività di valutazione condotte nell’ambito della tracciabilità e catena di custodia.

– ***b. Requisiti minimi di competenza per le funzioni di riesame e decisione:***

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
Titolo di studio	– Laurea in Medicina Veterinaria.	– Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori.
Esperienza lavorativa	– Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori.	– Esperienza lavorativa sulla tracciabilità.
Formazione Teorica	– Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori – Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. – Processo di certificazione e procedure dell’Organismo di Certificazione.	– Conoscenza del sistema informativo ClassyFarm e del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale. – Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia.

Parte C

Requisiti del processo di Certificazione

1. Domanda di adesione e riesame:

- a. la domanda di adesione deve contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 5 del Decreto.

2. Valutazione iniziale di certificazione:

- a. la valutazione iniziale di certificazione deve essere concordata dall'Organismo di Certificazione con l'Operatore laddove i contenuti della domanda siano stati ritenuti completi ed esaustivi. La valutazione iniziale è finalizzata alla verifica della conformità dell'Operatore della produzione primaria, Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare per l'adesione al sistema di certificazione SQNBA. La valutazione iniziale deve sempre prevedere almeno una valutazione in situ;
- b. per gli Operatori della produzione primaria, anche riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, le valutazioni iniziali devono considerare tutte le aree di uno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione;
- c. le valutazioni svolte presso gli Operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attività gestite in subappalto.
- d. per la certificazione di un gruppo di Operatori del settore alimentare, l'Organismo di Certificazione deve svolgere una valutazione presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo e presso un campione di Operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto (es. stabilimenti produttivi, fornitori di materie prime o ingredienti, trasformatori, ecc.);
- e. L'Organismo di Certificazione durante la valutazione iniziale presso gli Operatori deve:
 - svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
 - svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
 - accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.

3. Tempi di valutazione iniziale:

- a. l'Organismo di Certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione iniziale presso gli Operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessità.

4. Gestione delle non conformità:

- a. le eventuali carenze rilevate dall'Organismo di Certificazione durante le attività di valutazione (documentali e/o in situ) devono essere notificate agli Operatori interessati come non conformità.
- b. L'Organismo di Certificazione classifica la non conformità in Lieve o Grave in relazione all'importanza, alla natura, alla sistematicità e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della stessa, salvo i casi in cui sono fornite specifiche indicazioni negli schemi di certificazione delle singole specie, e in ogni caso:

- si classifica come non conformità *lieve* un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati;
 - si classifica come non conformità *grave* una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.
- c. La descrizione e la classificazione delle non conformità sono notificate agli Operatori coinvolti a seguito di riesame e decisione del personale incaricato dell'Organismo di Certificazione. L'Operatore a cui è stata notificata una non conformità deve definire, in accordo con l'Organismo, le azioni e i tempi per la sua risoluzione, oltre ad eventuali azioni per prevenire il ripetersi della stessa. L'Organismo dovrà definire le modalità (documentale e/o in situ) e i tempi con cui intende effettuare la verifica del ripristino della conformità. Nel caso della certificazione di gruppo di Operatori della produzione primaria e del settore alimentare, le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere implementate da tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attività.
- d. In fase di valutazione iniziale, tutte le non conformità devono essere chiuse con verifica dell'efficacia delle azioni proposte prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento nel sistema di certificazione.

5. Riesame e decisione sulla certificazione:

- a. il riesame e la decisione relativa alla certificazione devono essere assunti da una persona o da un Comitato (gruppo di persone) che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione e in possesso dei requisiti di competenza indicati dalla sezione applicabile del presente allegato;
- b. nel caso la decisione venga assunta da un Comitato, tutti i componenti devono avere gli stessi requisiti di competenza.

6. Certificato di conformità:

- a. Il certificato di conformità viene rilasciato all'Operatore della produzione primaria, Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare a seguito dell'esito positivo della valutazione iniziale.
- b. Il certificato deve includere almeno le seguenti informazioni:
 - la ragione sociale dell'Operatore e tutti gli indirizzi degli stabilimenti ricadenti nella medesima certificazione, nonché:
 - per l'Operatore della produzione primaria, il codice fiscale e il codice BDN degli stabilimenti aderenti alla forma associativa riconosciuta;

- per l'Operatore del settore alimentare, la partita IVA oppure il codice fiscale;
- le data iniziale di decisione sulla certificazione, la data di emissione corrente del certificato, a seguito di modifiche intercorse;
- il riferimento alla norma di certificazione;
- il nome, l'indirizzo e il marchio di certificazione dell'Organismo di Certificazione; possono essere utilizzati altri marchi (per esempio il simbolo dell'accreditamento) purché non siano ingannevoli o ambigui;
- codice univoco di identificazione dell'Operatore certificato SQNBA, stabilito dall'Organismo di Certificazione;
- il campo di applicazione della certificazione, distinguendo:
 - per gli Operatori della produzione primaria: i riferimenti alla specie animale allevata, l'orientamento produttivo (se applicabile), il metodo di allevamento (es. allevamento al coperto o all'aperto), la fase di allevamento;
 - per gli Operatori del settore alimentare: i riferimenti all'attività (prodotti, servizi) oggetto di certificazione, la specie animale, il processo di lavorazione.
- c. Tutte le attività svolte da un gruppo per la realizzazione dei prodotti certificati SQNBA, inclusi i soggetti coinvolti per le attività in subappalto, devono essere inserite nel certificato di conformità, insieme ad un elenco dei soggetti aderenti al gruppo.

7. Valutazione di mantenimento

- a. L'Organismo di Certificazione attesta il mantenimento della conformità degli Operatori inseriti nel sistema di certificazione per il SQNBA, effettuando delle valutazioni nel tempo, secondo le seguenti frequenze e modalità:
 - Operatori della produzione primaria: una verifica documentale almeno una volta all'anno dei dati contenuti nel sistema informativo di cui all'art. 10 e una verifica in situ almeno una volta ogni 3 anni;
 - Operatori della produzione primaria riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute: una verifica documentale almeno una volta all'anno presso la sede della cooperativa o di altra forma associativa riconosciuta, e una verifica in situ di tutti gli stabilimenti in 3 anni.
 - Operatori del settore alimentare: una verifica in situ almeno una volta all'anno;
 - Gruppo di Operatori del settore alimentare: nella prima valutazione di mantenimento una verifica in situ almeno una volta all'anno presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo e presso un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale di certificazione e non valutati precedentemente. Dalla seconda valutazione di mantenimento, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

8. Tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione

- a. L'Organismo di Certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione presso gli Operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessità.

9. Gestione delle non conformità

- a. L'Organismo di Certificazione deve aver predisposto una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione sui prodotti non conformi immessi sul mercato, a seguito di non conformità gravi.
- b. La terza notifica di una Non Conformità lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di 12 mesi, deve essere classificata come grave. Nei casi di non conformità grave, l'animale e/o i prodotti non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale o del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli immessi in commercio. Qualora le non conformità gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, è necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa.
- c. L'Organismo di Certificazione deve definire le modalità di conduzione delle verifiche supplementari presso gli Operatori a cui è stata notificata una non conformità grave al fine di attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione. La terza notifica di una Non Conformità grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di 12 mesi, deve prevedere l'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione.

10. Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione

- a. L'Organismo di Certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione, della durata massima di 6 mesi, in tutti i casi in cui:
 - si riscontrino carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
 - non vengano risolte le cause che hanno portato all'emissione della Non Conformità Grave nei termini previsti;
 - venga impedito all'Organismo di Certificazione l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.
- b. Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità e deve definire le modalità con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato.
- c. Al termine del periodo di sospensione, in accordo con quanto definito dalla procedura di certificazione, l'Organismo di Certificazione deve valutare, soddisfatti tutti i requisiti di certificazione, le modalità di ripristino della conformità.
- d. In assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini concordati con l'Organismo di Certificazione, e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione, l'Organismo di Certificazione applica un provvedimento di revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA.
- e. I provvedimenti adottati dall'Organismo di Certificazione devono essere comunicati agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla valutazione e le informazioni relative al

provvedimento devono essere caricate nel sistema informatico di cui all'art.10 del Decreto negli stessi tempi.

- f. In caso di revoca l'Operatore può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

11. Gestione dei reclami e ricorsi

- a. L'Organismo di Certificazione definisce le modalità di gestione (tempi, procedure e costi) dei reclami e dei ricorsi avverso le decisioni assunte durante l'attività di certificazione.